Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef4 - Firmato Da: RAINERI CARLA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 393d3dedbce86efc3e1ce0ebc773148a

R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione I Civile

R	iunita	in	camera	di	consiglio	o nell	le	persone	dei	Magis	strati
---	--------	----	--------	----	-----------	--------	----	---------	-----	-------	--------

Dott.ssa Carla Romana Raineri

Presidente relatore

Dott.ssa

Maria Iole Fontanella

Consigliere

Dott.ssa

Anna Mantovani

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso da:

F	rappresentato e difeso dall'Avv. I
THE RESERVE	ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Ja Pi Tale Call Park	giusta procura in atti

APPELLANTE

contro


S.p.A. in amministrazione straordinaria rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 15, giusta procura in atti

APPELLATO

pagina 1 di 35




e nei confronti dei convenuti in primo grado











e nei confronti dei terzi chiamati



Sentenza n. 2513/2019 pubbl. il 10/06/2019






miciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, Via giusta procura in atti




CONCLUSIONI

PER PARTE MANAGEMENT M
piaccia all'illustrissima Corte d'appello di Milano adita, rigettata ogni contraria istanza,
1) in accoglimento del gravame, annullare la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare integralmente
le domande tutte formulate da Caranta S.p.a. nei confronti del dott. Marinel giudizio di
primo grado per tutti i motivi esattamente allegati nel presente atto;
2) in via gradata, riformare il capo della sentenza concernente le spese di lite del giudizio di primo
grado e regolare le spese medesime in ragione della soccombenza prevalente di C. S.p.A. o,
comunque, della reciproca soccombenza delle parti.
Con condanna di narte annellata al nagamento della gnasa del donnio grado di giudizio






nel





Sentenza n. 2513/2019 pubbl. il 10/06/2019

RG n.





Sentenza n. 2513/2019 pubbl. il 10/06/2019 RG n. PER PARTE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza così provvedere: Nel merito 1) In parziale riforma e/o annullamento della Sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 786/2017. emessa in data 10 novembre 2016, pubblicata in data 23 gennaio 2017, resa a definizione del giudizio di primo grado: a) accertato e dichiarato che, in forza dell'art. 5 della "Polizza tutela giudiziaria" (doc. 24 - fascicolo di primo grado), la compagnia S.p.a. è tenuta a rifondere al Dottor le spese legali giudiziali e peritali, da quantificarsi secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, sostenute per la propria difesa tramite il sottoscritto legale di fiducia e per spese peritali del Consulente Tecnico di Parte, Dottor o di Milano, e del Consulente Tecnico d'Ufficio, Dottor condannare la compagnia pagare al dott. B (a) l'importo di € 220.838,40 (imponibile) oltre a CPA e IVA e così in totale € 280.199,77 per spese legali della propria difesa, oltre

CTP del Dottor o la diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi di mora ai sensi del D.L. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo; b) accertare e dichiarare che S.p.a. è tenuta a tenere manlevato e indenne il dagli importi che questi fosse tenuto a pagare al CTU, Dottor secondo la liquidazione fatta dal giudice di primo grado; 2) in ogni caso, respingere le domande svolte nella comparsa di costituzione in appello da S.p.a. nei confronti del Dottor in quanto infondate in fatto e in diritto;

(b) all'importo di € 36.000,00 (imponibile) oltre a CPA e IVA e così in totale € 45.676.80, per spese di



3) con vittoria di spese di giudizio, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, oltre C.p.a. ed I.V.A., sia nel giudizio di primo grado, ove il Dottor P B Si è dovuto difendere dalle infondate eccezioni di dolo e l'inoperatività della polizza sollevate dall'appellata, sia nel presente grado d'appello, ove tali eccezioni sono state temerariamente riproposte.

PER PARTE C

Vogli l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,

nel merito, in via principale

Con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2017; conseguentemente, confermare la sentenza n. 786/2017, resa inter partes in data 10 novembre 2016 dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d'impresa B, Pres. Rel. dott. Vincenzo

respingere siccome inammissibili e, comunque, infondati i motivi di gravame formulati dal dott.

Perozziello, depositata in data 23 gennaio 2017 e notificata in data 24 gennaio 2017;


nel merito, in via subordinata

accertare e per l'effetto dichiarare la responsabilità del dott. Hand Marche ex artt. 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2407, 2485 e 2486 (già 2449) e 2043 c.c. ed ex art. 146 legge fall. per le ragioni e le causali di cui in atti;

conseguentemente, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il dott. I Maria risarcire alla s.p.a. in Amministrazione Straordinaria i danni subiti dalla società e dai creditori, da liquidarsi nell'importo di € 1.000.000,00 ovvero nel minor importo accertando in corso di causa, da liquidarsi eventualmente anche in misura equitativa ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sino al saldo;


in ogni caso

con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.







-Condannare l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
















FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 786/2017, il Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese, nella causa promossa

S.p.A. in amministrazione straordinaria contro

- tutti in qualità di convenuti- e nei confronti di
- in qualità di terzi chiamati
- così provvedeva:
"Dichiara l'estinzione del rapporto processuale fra l'attore e il convenuto Departe per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore ritualmente accettata dal convenuto;
Accerta per i motivi e nei limiti di cui in motivazione la responsabilità del convenuto F in relazione alle vicende per cui è causa e condanna lo stesso al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condanna il medesimo convenuto Maria alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in Euro 1.221,00 per C.U. ed Euro 50.000,00 a titolo di compensi;
Rigetta per il resto le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti rimasti in causa all'esito del trasferimento in sede penale dell'azione civile originariamente proposta nei confronti dei convenuti
Conseguentemente condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti e terzi
chiamati che si liquidano a titolo di compensi come di seguito:





Condanna in via definitiva l'attore e il convenuto P in solido fra loro, al pagamento delle spese di C.T.U. quali già liquidate con separato decreto dal g.i.;

Respinge/dichiara inammissibili come da motivazione tutte le domande proposte dal convenutochiamante nei confronti dell'attore e dei terzi chiamati e per l'effetto lo condanna alla rifusione delle spese di lite nei loro confronti (...)".


La causa traeva origine dall'azione di responsabilità proposta da C SpA nei confronti degli amministratori e sindaci - succedutisi nei relativi incarichi a partire dall'esercizio 2002 - in relazione all'esercizio delle funzioni di amministrazione e controllo, nonché nei confronti della società di revisione

Parte attrice riteneva le parti convenute responsabili della perdita integrale del capitale sociale sin dalla chiusura dell'esercizio 2001 e chiedeva – in via principale – la loro condanna, in via solidale, al risarcimento del danno per l'importo complessivo di Euro 75.064.000,00 (poi ridotto, in sede di precisazione delle conclusioni, ad Euro 47.048.000,00), corrispondente all'incremento del *deficit* patrimoniale della società a decorrere dall'1 gennaio 2002.

In via subordinata, parte attrice aveva chiesto la condanna degli amministratori e dei sindaci *pro tempore* alla rifusione del danno subito in relazione all'incremento del *deficit* patrimoniale patito dalla società, rapportato ai rispettivi periodi di carica; e, nei confronti della società di revisione la rifusione dei danni derivanti dall'aggravio del dissesto verificatosi negli anni 2001-2003: anni soggetti alla revisione di bilancio da parte di quest'ultima.



I convenuti si erano costituiti in giudizio respingendo gli addebiti e formulando, in via subordinata, domanda di accertamento delle rispettive quote di responsabilità. Il contraddittorio veniva esteso anche alle rispettive società di assicurazione e ad ulteriori terzi chiamati in garanzia.



Nel corso del giudizio parte attrice aveva, poi, trasferito in sede penale - ex art. 75 c.p.p. -l'azione civile inizialmente proposta nei confronti dei convenuti

Veniva, infine, raggiunto un accordo transattivo con il convenuto

con conseguente rinuncia agli atti.

Il Tribunale adito, dopo aver risolto alcune questioni di carattere preliminare in rito, ha argomentato in ordine alle rispettive responsabilità alla stregua della C.T.U. disposta in corso di causa, delimitando l'arco temporale nell'ambito del quale potesse configurarsi una responsabilità nei confronti delle parti convenute e facendolo coincidere con i soli mesi di novembre e dicembre del 2004 (*id est:* successivamente alle operazioni di ricapitalizzazione che avevano interessato la società fino al giugno del 2004 ed all'esito della relazione degli amministratori sull'andamento della società nel primo semestre del 2004).

In particolare, i primi Giudici hanno sostenuto che, prima della redazione della prima semestrale del 2004, non fosse possibile riscontrare alcuna responsabilità in capo alle parti convenute, tenuto conto soprattutto delle operazioni di ricapitalizzazione della società che avevano avuto esito positivo; mentre, per quanto concerne il periodo successivo al dicembre 2004, hanno ritenuto che difettassero allegazioni sufficienti per poter determinare una qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti.

Così delimitato l'intervallo temporale di rilievo, i Giudici di prime cure individuavano una responsabilità in capo al solo convenuto F Sulla base dell'assunto – invero erroneo (ma sul punto si tornerà in parte motiva) – che costui avesse rivestito la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di C S.p.A. ininterrottamente dal luglio 2000 al dicembre 2005. La responsabilità del M veniva affermata non solo sulla base della sua durata in carica in qualità di amministratore, ma anche – e soprattutto –alla stregua di una serie di comportamenti ritenuti contrari pagina 16 di 35




agli obblighi su di esso gravanti, relativi alla corretta ed informata gestione della società e, in specie, contrari all'obbligo di agire per una nuova ricapitalizzazione a seguito dell'integrale perdita del capitale sociale desumibile quantomeno dal 18 ottobre 2004, ovvero a sollecitare l'immediata messa in liquidazione della società, a fronte dei "dati rovinosi della semestrale 2004".

Per queste ragioni, il Merco veniva condannato a risarcire il danno arrecato alla società, calcolato in via equitativa e liquidato in Euro 1.000.000,00, tenuto conto delle risultanze della CTU relative alla maggior perdita causata dalla prosecuzione dell'attività della società rispetto alla perdita che si sarebbe verificata se la stessa fosse stata posta in liquidazione.

Il Tribunale di Milano rigettava o dichiarava inammissibile, invece, ogni altra domanda, (principale, subordinata e/o riconvenzionale) ed eccezione.


Le spese di lite venivano liquidate secondo soccombenza.



La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia delle parti sopra indicate, riuniti i due appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito dell'incombente, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.



MOTIVI DELLA DECISIONE



2) Sul primo motivo d'appello di F Violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e 2485 e ss. c.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.. Vizio di motivazione apparente, contraddittoria, e, comunque, insufficiente.

¹ "In tema di impugnazione, incombe sulla parte cui sia stato notificato l'atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine breve e l'avvenuto superamento del medesimo, l'onere di provarne il momento di decorrenza, a tal fine producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonché - in caso di notificazione a mezzo posta - dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l'inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione" (Cass. civ. sez. VI, 07/12/2016, n. 25062, massima in Giustizia Civile Massimario 2017).



Con il primo motivo d'appello, F M contesta l'accertata responsabilità a suo carico per violazione dei doveri di corretta amministrazione della società, sostenendo che la pronuncia del Tribunale di Milano sarebbe viziata per violazione di norme relative alla responsabilità degli amministratori, all'onere alla prova ed alle risultanze istruttorie.

Nello specifico, il M sostiene che:

- a) non è rimasto in carica ininterrottamente come invece affermato dal giudice di prime cure dal 2000 al 2005, ma dal luglio 2000 al luglio 2003 e dal maggio 2004 al dicembre 2005;
- b) l'accertamento circa la perdita del capitale sociale al 30 giugno 2004 sarebbe fondato su una CTU basata su conclusioni soggettive ed arbitrarie, e non su rilevanze certe, attesa la mancanza di produzione documentale, peraltro rilevata anche dal giudice di primo grado;
- c) non sarebbe comunque motivato l'assunto sulla base del quale il Nava avrebbe dovuto rendersi conto della perdita del capitale sociale al giugno del 2004.

Con riguardo all'elemento *sub* a), va dato atto che, effettivamente, il giudice di primo grado ha evocato un assunto errato e contrastante con le allegazioni in atti. Risulta invero inequivocabilmente dalla documentazione versata in giudizio, oltre che dalla CTU, che il M è stato amministratore della società dal luglio 2000 al luglio 2003, per poi tornare in carica nel maggio 2004, fino alla fine del 2005.

La circostanza, purtuttavia, deve considerarsi irrilevante ai fini della presente decisione, alla stregua di quanto condivisibilmente affermato dal CTU².

avrebbe dovuto, infatti, percepire, usando la diligenza qualificata connessa alla sua carica, la situazione di perdita del capitale quanto meno entro il mese successivo alla propria nomina. La circostanza che lo stesso avesse già ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di C S.p.A. (per poi dismetterla per un periodo inferiore ad un anno) costituisce, inoltre, elemento rafforzativo della sua responsabilità, non potendogli essere del tutto ignota la situazione patrimoniale della società già in difficoltà dal 2002 e, dunque, nel periodo in cui ne era stato amministratore.

Quanto, invece, alla doglianza relativa alla natura presuntiva ed arbitraria delle rilevazioni del CTU, ritenuta dal Maria indimostrata in ragione della grave carenza documentale che affliggeva l'intera causa, la censura non risulta fondata.

Ed invero, i due elementi più rilevanti che hanno determinato la perdita integrale del capitale sociale di C. S.p.A., già alla data del 30 giugno 2004, sono le poste di bilancio relative all'avviamento e

² Gli amministratori "nuovi" avrebbero "potuto e dovuto percepire la situazione di perdita integrale del capitale a partire dal mese successivo a quello di assunzione della carica (assumendo che 4-5 settimane costituiscano un lasso di tempo plausibile per comprendere almeno i dati aziendali di primaria rilevanza)" (cfr. pp. 10-11 della relazione integrativa).



pagina 19 di 35

al disavanzo di fusione. Tali elementi, derivanti dall'operazione di cessione del ramo d'azienda da S.p.A. e dalla successiva fusione per incorporazione della S.p.A., nella S.p.A., sono stati oggetto di una penetrante verifica da parte del CTU, il quale, non sulla base di considerazioni presuntive, ma sulla base della documentazione prodotta e delle norme di legge regolatrici della materia, ha imposto la rideterminazione del piano di ammortamento di entrambe le voci in 5 anni, ai sensi del principio contabile n. 24 e dell'art. 2426 comma 6 (laddove, in bilancio, tali voci erano state ammortizzate in 10 anni), nonché la loro successiva svalutazione per l'impossibilità di recuperare i valori degli asset considerati. Con la conseguenza che tali poste avrebbero dovuto essere azzerate già a partire dal 2002/2003 e che la ricapitalizzazione del giugno 2004 non ha raggiunto il suo scopo.

Le perdite, poi, derivavano da dati certi (cfr. pp. 68-69 della relazione integrativa) e la valutazione in merito all'aggravio delle condizioni patrimoniali della società (per non avere gli amministratori prontamente posto in essere la gestione conservativa) è stata condotta sulla base dell'oggettivo raffronto fra le due ipotesi considerate: prosecuzione dell'attività, come in realtà è avvenuto, e limitazione dell'attività d'impresa, come invece era doveroso fare.

Restano da esaminare le doglianze circa la possibilità del Mandi avere contezza della situazione patrimoniale di Casa S.p.A., dell'urgenza di adottare i conseguenti provvedimenti – avuto riguardo anche al fatto che il Mandi era privo di deleghe gestorie – e circa la dedotta insussistenza della violazione dell'obbligo di gestione conservativa della società.

Sul punto, la difesa del Maria afferma che non può considerarsi sussistente l'illecito legato al mancato rispetto delle norme previste dagli artt. 2484 e 2485 c.c. e, conseguentemente, neppure l'illecito previsto dal secondo comma dell'art. 2486 c.c., posto che:

- Hand non è stato amministratore di Casa S.p.A. senza soluzione di continuità dal 2000 al 2005, ma è decaduto a luglio 2003 e tornato in carica a fine maggio 2004, il che comporterebbe che egli non possa essere considerato in possesso del bagaglio di conoscenze sulla base del quale il giudice di prime cure ha affermato la sua responsabilità;
- in ogni caso il Merita era amministratore privo di deleghe e privo di competenze particolari che avrebbero potuto fondare la sua colpa per non aver riconosciuto la necessità di svalutare le poste relative ad avviamento e disavanzo di fusione, nonché la conseguente perdita integrale del capitale sociale;



 mancherebbe qualsiasi allegazione relativa al compimento di operazioni attive non rispondenti all'obbligo di gestione conservativa della società, dal momento che si può ipotizzare una violazione dell'obbligo di gestione conservativa solo in caso di compimento di operazioni attive volte all'assunzione di nuovo rischio d'impresa.

Per quanto attiene al primo punto delle doglianze del Massa la soluzione di continuità nella durata in carica costituisce fatto irrilevante - come già in precedenza osservato - ed ancor più ove si consideri che si è tenuto conto di un termine ben più lungo di quello ritenuto necessario dal CTU3. Deve, poi, essere ancora una volta ribadito che il M aveva già ricoperto per tre anni la carica di amministratore nella medesima società, ed in anni in cui era già iniziato il dissesto che ha poi condotto all'attuale amministrazione straordinaria. Il Manuel dunque, non può essere considerato a tutti gli S.p.A.; al contrario, pur concedendogli la giustificata effetti amministratore "nuovo" della C inconsapevolezza sulle vicende occorse nei dieci mesi nei quali non ha ricoperto cariche nella società, certamente non poteva essere ignaro della criticità in cui versava (In ogni caso, atteso che la ricapitalizzazione della società, deliberata il 14 giugno 2004, è avvenuta a poche settimane dal suo (re)ingresso in carica, almeno da tale momento la consapevolezza della situazione di crisi (quanto meno precedente alla operazione di ricapitalizzazione) non poteva essere misconosciuta. A ciò si aggiunga che, pacificamente, durante la sua carica è anche avvenuta l'approvazione del bilancio 2003, oggetto delle plurime censure svolte dal CTU in ordine alla sua intrinseca inattendibilità.

È poi appena il caso di rilevare come la situazione del Maria sia molto dissimile rispetto a quella dei sindaci de la cui responsabilità è stata esclusa dai giudici di prime cure in considerazione del fatto che costoro erano entrati in carica il 14 giugno 2004; che hanno, dapprima, sollecitato il consiglio di amministrazione a predisporre la relazione semestrale prodotta il 18 ottobre 2004; che, successivamente a tale relazione, hanno "fermamente insistito per un puntuale aggiornamento dei dati segnalando immediatamente il concreto rischio di essere ricaduti in una situazione di perdita di capitale, prospettando anzi l'esigenza di una pronta convocazione della assemblea dei soci" (sentenza di primo grado, p. 58).

Quanto alle restanti obiezioni, deve osservarsi che il giudice di primo grado ha preso le mosse dalla relazione semestrale del 2004 che il Messe stesso afferma di essere stato in grado di apprezzare, seppure solo in data 18 ottobre 2004. Da tale relazione risultava un capitale sociale ancora positivo per

³ Si ricorda sul punto che il consulente tecnico d'ufficio aveva ritenuto congruo il termine 4-5 settimane dopo l'entrata in carica ai fini dell'individuazione della situazione di integrale perdita del capitale sociale in cui si trovava la società (cfr. pp. 10-11, 59, 88 della relazione integrativa) e che i Giudici di primo grado hanno considerato responsabile il N limitatamente al danno prodottosi nei mesi di novembre e dicembre 2004.



Euro 3 milioni circa (in quanto la società era stata ricapitalizzata per Euro 25.593.000,00) ma tale positività – a detta del CTU – derivava dalla mancata svalutazione delle poste relative all'avviamento e all'avanzo di fusione, tanto che il CTU ha rideterminato il capitale sociale a tale data in una somma negativa di Euro 12.000,00 e una perdita, per i primi sei mesi dell'anno, pari a circa Euro 6 milioni.

Ebbene, è opinione della Corte che soprattutto le perdite verificatesi nel primo semestre del 2004 dovessero essere apprezzate come significativi e non trascurabili segnali d'allarme, a prescindere dall'esistenza di un patrimonio netto ancora positivo (pur derivante da un'errata valutazione di alcune poste di bilancio, poi rettificate dal CTU) frutto della intervenuta ricapitalizzazione. La perdita di circa 1 milione di Euro al mese non poteva, infatti, considerarsi sostenibile dalla società, in assenza di specifici provvedimenti volti ad imprimere una significativa inversione del *trend* negativo, pena l'integrale dissoluzione del capitale sociale prima della fine dell'anno.

L'assenza di deleghe gestorie in capo all'appellante ben poco può rilevare ai fini della negazione della sua responsabilità. Vero è che la giurisprudenza sul punto, a seguito della riforma del 2003 ed in ottemperanza al volere del legislatore, ha assunto un orientamento volto ad escludere un generale potere-dovere di vigilanza in capo agli amministratori privi di deleghe, ma non è mai giunta a ritenere esonerati gli amministratori "non esecutivi" dall'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2381, commi 3° e 6°, c.c., e dunque dall'agire sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati ovvero, in mancanza, dall'obbligo di sollecitare tali informazioni. Tali doveri – peraltro – si ricollegano direttamente a quanto previsto dall'art. 2392, comma 2°, c.c., secondo cui "in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".

La norma in esame ha dato spunto alla Suprema Corte per affermare a più riprese (cfr. a riguardo Cass. civ., sez. I, 09/11/2015, n. 22848⁴ e anche Cass. civ., sez. I, 18/04/2018, n. 9546⁵) la responsabilità

⁴ "Sono responsabili gli amministratori privi di deleghe che colposamente non abbiano rilevato i segnali dell'altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica" (massima in Ilsocietario it 22 FEBBRAIO 2016)

⁵ Non si può accollare responsabilità oggettiva agli amministratori non esecutivi, "essendo gli stessi perseguibili ove ricorrano comunque sia la condotta d'inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia il nesso causale tra i medesimi, sia, appunto, la colpa, consistente nel non aver rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica (anche indipendentemente dalle informazioni doverose ex art. 2381 c.c.), e nel non essersi utilmente attivati al fine di evitare l'evento. Sotto il profilo probatorio, ciò comporta che spetta al soggetto il quale afferma la responsabilità allegare e provare, a fronte dell'inerzia dei consiglieri non delegati, l'esistenza di segnali d'allarme (anche impliciti nelle anomale condotte gestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo; assolto tale onere è, per contro, onere degli amministratori provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, che abbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasi condotta attiva mirante a scongiurare il danno [...]" (massima in Ilsocietario, it 29 GIUGNO 2018).



degli amministratori privi di deleghe che colposamente non abbiano rilevato i segnali dell'altrui illecita gestione della società, se tali segnali risultavano percepibili "con la diligenza della carica".

Il Martine che si trovava in carica nella qualità di amministratore sin dal maggio del 2004, e che, per sua stessa ammissione, aveva avuto contezza, quanto meno dal 18 ottobre 2004, delle risultanze della relazione semestrale (attestanti progressive perdite di esercizio per circa un milione di Euro al mese), non ha fornito alcuna prova volta a dimostrare di essersi attivato per ottenere dagli amministratori delegati informazioni sulla gestione (le cui risultanze avrebbero reso anche palese la necessità di svalutare le poste di bilancio relative all'avviamento e al disavanzo di fusione), né ha dimostrato di aver sollecitato gli stessi amministratori delegati all'adozione di idonei rimedi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli, ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Se il Marane avesse agito con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e in maniera informata, avrebbe dovuto percepire la situazione patrimoniale di Carane e avrebbe dovuto sollecitare i provvedimenti previsti dagli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c., già nei mesi di novembre e dicembre del 2004.

Gli amministratori, infatti, incorrono in responsabilità verso la società – e sono tenuti al risarcimento dei danni dalla stessa subiti – allorché non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla *natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze*. Trattasi certamente un'obbligazione di mezzi, e non di risultato; purtuttavia, se da un canto essi non potranno essere ritenuti responsabili per i risultati negativi della gestione che non siano imputabili a difetto di diligenza nella condotta degli affari sociali, nondimeno saranno chiamati a rispondere delle conseguenze negative patite dalla società, laddove il pregiudizio sia la diretta conseguenza dell'inadempimento dei loro obblighi di condotta specifici, nonché del generale obbligo di amministrazione diligente.

La presenza di amministratori con funzioni delegate non comporta che gli altri siano esonerati da responsabilità solidale per i comportamenti dei primi.

Vero è che l'attuale disciplina, a differenza della precedente, non pone più a carico degli amministratori un dovere di vigilanza sulla gestione. Non è men vero, però, che la legge impone a tutti gli amministratori di "agire in modo informato" (art. 2381, comma 6, c.c.) e di adempiere i propri obblighi con la diligenza del buon professionista (art. 2392, comma 1 c.c.). Inoltre, l'art. 2381 comma 3 c.c. pone a carico degli amministratori senza delega specifici obblighi: a) valutare, "sulla base della relazione degli organi delegati" il generale andamento della gestione; b) valutare, sempre "sulla base



delle informazioni ricevute", l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; c) esaminare, quando elaborati, i piani strategici, industriali e finanziari della società.

Il tutto comporta, fra l'altro, il potere-dovere dei consiglieri di amministrazione di sollecitare informazioni e chiarimenti agli organi delegati (art. 2381, comma 6, c.c.) ed anche di verificare le informazioni ricevute se vi sia ragione di ritenere che le stesse non siano complete o attendibili.

Per quanto attiene all'inadempimento direttamente imputabile all'amministratore non esecutivo, giova evidenziare che la Corte di Cassazione si è recentemente espressa sul punto (cfr. Cass. civ. sez. I, 31/08/2016, n.17441), affermando che la facoltà prevista dall'art. 2381, comma 6°, c.c. diviene fonte di un obbligo di condotta quando l'amministratore avrebbe dovuto rilevare la presenza di segnali d'allarme. La migliore dottrina concorda con questa ricostruzione giurisprudenziale.

Priva di pregio, anche in ragione delle suesposte considerazioni, è la terza allegazione difensiva del quella relativa alla mancata individuazione di comportamenti attivi in violazione del dovere di gestione conservativa della società.

L'assunto prende le mosse dal presupposto secondo cui la violazione dell'art. 2486, comma 1°, c.c. possa derivare esclusivamente dal compimento di operazioni "attive" e "nuove" in contrasto con il dovere di gestire la società ai soli fini di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale.

Ma tale presupposto contrasta proprio con lo stesso disposto del secondo comma dell'art. 2486 c.c., nella parte in cui stabilisce la responsabilità solidale di tutti gli amministratori per i danni derivanti da atti *od omissioni* compiuti in violazione del precedente comma.

Si consideri in proposito che la giurisprudenza di legittimità, in una recente e nota pronuncia (Cass. civ. sez. I, 05/02/2015, n. 2156), dà conto della sussistenza di un potere-dovere degli amministratori di compiere atti negoziali di gestione della società finalizzati a preservare l'integrità del patrimonio sociale, affermando contestualmente che il dovere di gestione conservativa può non derivare esclusivamente dallo svolgimento di operazioni attive di fatto dannose per il patrimonio sociale, ma anche dal mancato svolgimento di operazioni necessarie al fine della conservazione della situazione patrimoniale sociale. Con la conseguenza che anche il comportamento omissivo imputato al Mariani, di cui si è dato in precedenza conto, integra i presupposti della sua responsabilità colpevole.

Da ultimo, va osservato che i giudici di primo grado hanno favorevolmente (rispetto alla posizione del Missi) ritenuto che il nesso di causalità fra le condotte omissive degli amministratori ed il danno provocato alla società dovesse ritenersi interrotto a decorrere dalla operazione di ricapitalizzazione della società perfezionatasi in data 14 giugno 2004. Ma, altrettanto condivisibilmente, i primi giudici



hanno evidenziato come non si potesse prescindere dalle risultanze della prima semestrale 2004, dalla quale emergeva una perdita di circa Euro 1 milione al mese che doveva essere rilevata senza ritardo da amministratori e sindaci⁶.

Ciò premesso, deve altresì ritenersi privo di pregio l'assunto secondo cui l'omesso compimento di nuove operazioni, ovvero la mancata assunzione di nuovi rischi d'impresa successivamente alle emergenze della relazione semestrale, sarebbero di per sé sufficienti a considerare assolti gli obblighi di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, con conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo al Mariani relativamente al pregiudizio subito dalla società.

Orbene, attese le risultanze a dir poco allarmanti della prima semestrale del 2004 (perdita di circa Euro 1 milione al mese, a fronte di un capitale residuo di circa 3 milioni), non appare revocabile in dubbio che una gestione della società improntata alla "conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale" (così l'art. 2486, comma 1°, c.c.) non potesse in alcun modo prescindere dall'assunzione di misure volte a ridurre tali perdite.

Nel caso di specie, dunque, la gestione conservativa della società non si poteva sostanziare nella mera omissione di condotte volte ad assumere nuovo rischio d'impresa, ma si doveva tradurre anche in alcune necessarie condotte attive, indirizzate alla tutela del patrimonio della società messo in gravissimo pericolo da un *trend* estremamente negativo che – a voler tacer del fatto che le poste di bilancio dovevano essere rettificate in negativo – aveva comunque consumato una rilevantissima parte di quel patrimonio che la gestione degli amministratori doveva salvaguardare.

Nello specifico caso *sub iudice*, pertanto, si può ben configurare una responsabilità omissiva (prevista peraltro anche dall'art. 2486, comma 2°, c.c.) dell'amministratore che ha mancato di porre in essere attività dovute. Deve, pertanto, anche considerarsi assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice in primo grado, la quale ha allegato l'omesso svolgimento di atti dovuti dall'amministratore, il quale – stante la natura contrattuale del vincolo che lo lega alla società – avrebbe dal canto suo dovuto provare l'effettivo adempimento a tali propri obblighi. Sul punto si dirà appresso, in sede di verifica della del nesso di causalità tra condotta e danno.

3) Sul secondo motivo d'appello di F Violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2394, 2485 e 2486 c.c.. Violazione e falsa applicazione degli art. 1223, 1226 e 2056 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697. Vizio di motivazione contraddittoria, apparente e, comunque, insufficiente.



⁶ Cfr. a riguardo le già più volte citate affermazioni del CTU alle pp. 10-11, 59 e 88 della relazione integrativa.

Con il secondo motivo d'appello, il Massa si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia deciso: (i) senza rispettare le norme relative al nesso di causalità che lega la condotta dell'amministratore al danno subito dalla società e (ii) quantificando il danno e il conseguente risarcimento dovuto dal Massa in maniera errata, ricorrendo al criterio equitativo senza che ve ne fossero i presupposti.

Più in particolare, F Manage lamenta che il giudice di primo grado abbia affermato una sua responsabilità e valutato il danno pur non avendo parte attrice in primo grado allegato alcunché di specifico in merito al legame tra gli atti asseritamente illeciti commessi dal Manage e il pregiudizio al patrimonio della società. Tale mancanza di allegazione – afferma il Manage – sarebbe anche la ragione per cui il giudice di prime cure ha valutato il danno in via equitativa, pur non rappresentando tale tecnica di quantificazione del danno uno strumento che può prescindere dalla specifica prova circa gli elementi costitutivi del danno e della responsabilità.

Entrambe le censure mosse dal M nell'ambito di questo secondo motivo d'appello non meritano accoglimento.

In primo luogo, e facendo riferimento a quanto già ampiamente riportato in relazione al primo motivo d'appello svolto dallo stesso Messa si evidenzia che, stante la natura prevalentemente omissiva della responsabilità ascritta all'odierno appellante, la valutazione da svolgere in relazione al rapporto di causalità tra omissione e danno ha natura c.d. "controfattuale".

Un simile ragionamento è stato senz'altro svolto dal CTU (il Marco peraltro, non ha mosso alcuna *specifica* contestazione sull'adozione del criterio controfattuale), nella parte in cui ha formulato una valutazione estimatoria dei costi che la società Carro S.p.A. avrebbe dovuto comunque affrontare in ipotesi di limitazione dell'attività d'impresa. (cfr. p. 75 ss. della relazione integrativa del CTU).

La semplice emersione (cfr. valutazione contenuta nella CTU) di un maggior costo ha costituito per i primi giudici una idonea prova del rapporto di causalità sussistente tra le condotte omissive ed il danno verificatosi.

La valutazione svolta in tal senso dal consulente tecnico è stata condotta "sulla base di criteri tecnicamente sostenibili, coerenti con le evidenze documentali disponibili e dettagliatamente illustrati nella presente Relazione Integrativa" (p. 76 della relazione integrativa) e per questa ragione il giudice di primo grado ha, ragionevolmente e correttamente, deciso di uniformarvisi.

Collegato strettamente a questa prima considerazione relativa al nesso eziologico è il tema della quantificazione del danno, oggetto di specifica doglianza di parte appellante.



Sul punto è necessario, innanzitutto, osservare che il giudice di prime cure non ha utilizzato – come correttamente evidenziato dalla difesa di Caracterio dei deficit fallimentari ritenuto impraticabile, ai fini della valutazione del danno derivante da atto illecito dell'amministratore, da una nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ. SS.UU., 06/05/2015, n. 9100). Al contrario, il Tribunale di Milano, nel determinare il danno alla società arrecato dal comportamento di ha utilizzato un criterio diverso, e cioè quello dei "netti patrimoniali", che prevede che si operi un raffronto tra il patrimonio netto al momento del verificarsi della causa di scioglimento e quello al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Nello specifico, i giudici di primo grado hanno ristretto ulteriormente l'arco temporale di rilevanza, limitandolo ai (soli) ultimi due mesi del 2004 e confrontando, quindi, il patrimonio netto presente al momento iniziale dell'imputabilità della responsabilità al Marco con quello risultante al momento finale di tale imputabilità (fine dicembre 2004).

Sul ricorso all'equità da parte del giudice di primo grado il Manuello muove specifica censura, ritenendo che, nel caso di specie, l'equità sia stata utilizzata in maniera promiscua, al fine di soccorrere ad una carenza probatoria a suo dire insuperabile.

Ma la censura si appalesa infondata.

E infatti, la quantificazione del danno patito dalla società, condotta sulla base dell'ormai cristallizzato criterio dei "netti patrimoniali", pur assumendo connotazioni equitative, poggia su basi solide ed oggettive e risulta congruamente motivata in sentenza.

Né siffatta valutazione svolta dai giudici di primo grado contrasta – come invece affermato dalla difesa del Maria – con il disposto dell'art. 1226 c.c., e con gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto.

⁷ Si ritiene opportuno specificare che tale criterio di valutazione del danno derivante dalla responsabilità degli amministratori per violazione dell'obbligo di gestione conservativa, oltre che essere ampiamente ritenuto applicabile dalla giurisprudenza al momento dell'emissione della sentenza di primo grado, è oggi anche specificamente riconosciuto dal legislatore al nuovo terzo comma dell'articolo 2486 c.c. (entrato in vigore il 16 marzo 2019), nel quale – recependo l'orientamento giurisprudenziale nettamente maggioritario – si cristallizza il metodo di valutazione del danno tramite il ricorso al criterio c.d. dei "netti patrimoniali". Tale terzo comma prevede infatti quanto segue: "Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura".



Sulla valutazione equitativa della responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società si è, infatti, espressa la Suprema Corte (Cass. civ. sez. I, 08/02/2005, n. 2538, rel. Rordorf), affermando che il ricorso all'equità possa ben soccorrere una volta "accertata l'impossibilità di ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenze dannose dei singoli atti illegittimi [nel caso di specie, rectius, delle singole omissioni] imputati ad amministratori e sindaci della società.

Prosegue la S.C. osservando, altresì, che "In linea di principio, ove ricorrano i presupposti per la liquidazione del danno in via di equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nulla consente di negare a priori la correttezza di un simile procedimento argomentativo, essendo l'equità per sua stessa natura legata alle circostanze specifiche di ogni singolo caso concreto. Occorre però pur sempre che, per evitare la surrettizia reintroduzione di un criterio che di per sé si è già visto non essere logicamente idoneo ad identificare in modo soddisfacente il danno risarcibile, il giudice di merito dia in proposito una puntuale motivazione: sia in ordine all'effettiva impossibilità di addivenire ad una ricostruzione (magari non completa e del tutto puntuale, ma almeno sufficientemente approssimativa) degli specifici effetti pregiudizievoli procurati al patrimonio sociale dall'illegittimo comportamento degli organi della società, ciascuno, ove occorra, distintamente valutato; sia, comunque, in ordine alla plausibilità logica, in rapporto alle specifiche caratteristiche del caso in esame, dell'imputazione causale a detto comportamento dell'intero sbilancio patrimoniale della società [...]".

Il principio ha trovato ulteriore conferma della recente pronuncia della Cass. n. 9983/2017 secondo cui "per liquidare il danno derivante da una gestione della società condotta in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2249 c.c. (vecchio testo), ovvero dell'attuale art. 2486 c.c., il giudice può ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta alla incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali. La condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinti accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta".

Pertanto, seguendo l'orientamento della Suprema Corte, dimostrati tutti gli elementi costitutivi del ricorso all'equità da parte del giudice primo grado, bisognerà verificare se lo stesso giudice abbia correttamente motivato la propria decisione.

Il Manual afferma che la motivazione offerta sarebbe "apodittica" e "corriva".



Sentenza n. 2513/2019 pubbl. il 10/06/2019 RG n. L'assunto non è condivisibile. E infatti, dalla lettura (non parziale) della sentenza stessa emerge che si è dato conto (i) della difficoltà di attribuire una misura di danno al Manno in ragione della brevità dell'arco di tempo cui si riferisce la responsabilità, (ii) del fatto che l'azione nei confronti degli altri amministratori in carica è stata trasferita in sede penale; (iii) della natura omissiva della responsabilità (iv) della circostanza che il danno è stato imputato al M relativamente a soli due mesi (novembre e dicembre 2004) rispetto a dati ed emergenze contabili che necessariamente si riferiscono a periodi semestrali/annuali. 4) Sul terzo motivo d'appello di F W Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.. Vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. L'ultimo motivo d'appello sollevato da H M riguarda la liquidazione delle spese processuali. L'appellante lamenta di essere stato considerato integralmente soccombente rispetto all'attrice in primo grado, mentre la soccombenza dovrebbe considerarsi reciproca, con prevalenza della soccombenza di nei confronti del M domanda in ogni caso la rideterminazione delle spese processuali alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014. Quest'ultimo motivo d'appello, al contrario di quelli precedentemente analizzati, merita (almeno parziale) accoglimento. Ed invero, nel caso di specie, l'originaria richiesta risarcitoria formulata in primo grado (Euro 75.000.000,00) è stata ridimensionata dalla stessa parte attrice in Euro 47.048.000,00 in sede di precisazione delle conclusioni ed è stata poi accolta nei confronti del Managemento del Managemento, del Managemento solo per Euro 1.000.000,00. Ferma restando la soccombenza del Maria le spese del primo grado andranno riliquidate secondo i valori medi, tenuto conto del pronunciato e, dunque, in complessivi €27.804,00, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge. Le spese del grado d'appello, attesa la assorbente soccombenza del Massos sono parimenti poste a suo carico nella misura di cui al dispositivo.

5) Sull'unico motivo d'appello di P


S.p.A.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto separato appello P

sulla domanda svolta in primo grado nei confronti della stessa

B

sia in motivazione che nel dispositivo in ordine alla domanda n. 12) svolta dall'appellante contro



nei soli confronti di

S.p.A. relativa

Erroneità della sentenza per omissione di giudicato

S.p.A., lamentando la mancata pronuncia, da parte del Tribunale di Milano,



alla polizza "Tutela Giudiziaria", la quale gli avrebbe garantito la copertura per le spese sostenute per fronteggiare il giudizio, a norma delle condizioni previste dalla polizza stessa.

Le spese legali sostenute – al versamento delle quali chiede che venga condannata	
S.p.A. – sono state quantificate in Euro 280.199,77, cui si aggiungono le spese per	· il CTP,
quantificate in Euro 45.676,80.	

costituendosi nel presente giudizio, ha contestato la pretesa del I sostenendo, in via gradata, quanto segue:



- a) la polizza Tutela Giudiziaria non sarebbe operativa nel caso di specie per non aver il B pagato il premio aggiuntivo previsto dalla condizione aggiuntiva A) contenuta nella stessa polizza;
- b) la polizza non sarebbe operativa in caso di dolo anche eventuale dell'assicurato, circostanza che ricorrerebbe nel caso di specie;
- c) la polizza non sarebbe comunque operativa nei casi di "controversie di natura contrattuale nei confronti della Società", quali la controversia de qua;
- d) la quantificazione dell'indennizzo dovuto da S.p.A. al E andrebbe comunque rideterminata nella minor somma di Euro 18.953,15, con aggiunta di C.P.A. ma al netto dell'IVA, essendo tale costo detraibile e fiscalmente recuperabile.

Sul punto deve darsi preliminarmente atto del fatto che i giudici di prime cure hanno, effettivamente, omesso di pronunciarsi su siffatta domanda.

Ciò premesso, per quanto concerne l'elemento *sub* a), giova anzitutto precisare che, contrariamente a quanto afferma la difesa del Barria la polizza "Tutela giudiziaria" non può non essere considerata parte integrante della più ampia "Polizza del commercialista". Il dato può essere facilmente desunto da un'interpretazione letterale e sistematica del contratto di assicurazione, ove – ferma restando una diversa numerazione degli articoli della polizza "Tutela giudiziaria" – si possono notare i seguenti elementi: (*i*) già nell'intestazione è indicato il contenuto integrale del contratto, comprendente anche la polizza "Tutela giudiziaria"; (*ii*) la pagina del contratto indicante i titoli degli articoli espressamente approvati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. è rubricato "Norme che regolano l'assicurazione" e contiene l'indicazione anche degli articoli relativi alla polizza "Tutela giudiziaria"; (*iii*) il contratto è strutturato in maniera unitaria, con un'unica firma dell'assicurato in calce allo stesso, *dopo* gli articoli relativi alla polizza "Tutela giudiziaria".

Definita la questione preliminare circa l'unitarietà del contratto di assicurazione, risulta comunque insostenibile la censura mossa da relativamente alla Condizione Aggiuntiva A)

pagina 30 di 35



contenuta nel contratto di assicurazione. Tale condizione, al secondo comma, prevede un amento del premio in relazione agli emolumenti percepiti nello svolgimento delle funzioni di sindaco o revisore contabile e, in mancanza del pagamento del premio aggiuntivo, l'assicurazione esclude (a norma dell'art. 1907 c.c.) la copertura del rischio relativo a tali funzioni.

Assicuratrice Milanese riconosce come avvenuta la dichiarazione dell'attività svolta, ma lamenta il mancato pagamento del premio relativo alla funzione di sindaco nella società C S.p.A. da parte del E con conseguente inapplicabilità della polizza "Tutela giudiziaria" al caso di specie. e omette, tuttavia, di considerare il fatto che le Condizioni aggiuntive previste dal contratto sono espressamente dichiarate "valide se espressamente richiamate in polizza". Per sostenere l'applicabilità di una condizione aggiuntiva è, dunque, necessario dimostrare anche che tale condizione sia stata richiamata nella polizza stessa. Orbene, nell'ambito della polizza "Tutela giudiziaria", non si è potuto individuare alcun espresso richiamo alle condizioni aggiuntive, cosicché si deve ritenere la loro inapplicabilità a tale polizza. Inoltre, l'art. 1 della stessa polizza "Tutela giudiziaria" dispone che l'assicurazione si fa carico delle spese giudiziali e stragiudiziali "rese necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata [...]". Si è già detto che la stessa ha affermato che il B ha dichiarato l'attività di sindaco svolta nella società C S.p.A., il che rende applicabile la polizza "Tutela giudiziaria" al caso di specie, una volta correttamente esclusa l'operatività nei suoi confronti della Condizione aggiuntiva A). Quanto all'inoperatività della polizza in ipotesi di dolo dell'assicurato (art. 2, lett. b, della polizza), la allegazione si appalesa inconferente, laddove si consideri che i giudici di prime cure non hanno affatto affermato il dolo del convenuto Barricolare delimitazione temporale del periodo rilevante ai fini della responsabilità di amministratori e sindaci e considerato il fatto che il era cessato dalla sua carica in data 18 maggio 2004, il Tribunale ha completamente omesso di svolgere qualsiasi considerazione in merito all'elemento soggettivo a quest'ultimo riferibile. Passando ora all'esame della censura di relativa all'applicabilità della causa di esclusione prevista dall'art. 2, comma 2°, n. 1) della polizza "Tutela giudiziaria", si osserva che propone un'interpretazione del testo che si porrebbe in diretto contrasto con

l'articolo 1367 c.c.



può ritenersi riferibile solo ai casi in cui l'assicurato agisca nei confronti dell'assicurazione direttamente, o si debba difendere in una causa intentata dall'assicurazione stessa nei suoi confronti, ma non certo potrà estendersi alle spese processuali del giudizio di responsabilità affrontato dal su iniziativa di C

Pertanto, saranno solo le spese relative al rapporto processuale diretto tra il B

e

(sia in primo grado che in secondo grado) ad essere escluse dalla copertura assicurativa, rientrandovi invece tutte le spese (comprese quelle di CTP) sostenute da P

B

in primo grado.

Passando ora alla quantificazione dell'indennizzo, si rileva che la disposizione contrattuale prevede che l'assicuratore avrebbe riconosciuto all'assicurato "le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con applicazione di una franchigia di Euro 270 per sinistro".

Il F ha formulato la seguente richiesta di indennizzo: per spese legali Euro 220.838,40 (per un totale di Euro 280.199,77 con l'aggiunta di CPA ed IVA); per spese peritali del CTP Euro 36.000,00 (per un totale di Euro 46.676,80 con l'aggiunta di CPA ed IVA). Tali spese sono state riportate nel corpo dello stesso atto d'appello del F

muove plurime censure anche in ordine al *quantum debeatur* affermando, in sintesi, che:

- la valutazione deve essere effettuata esclusivamente sulla base del D.M. 55 del 2014 e non sulla base dei tre diversi provvedimenti ministeriali succedutisi nelle more del giudizio, come statuito nella sentenza delle SS.UU. n. 17405/2012;
- il valore della causa deve essere valutato solo in riferimento al *petitum* nei confronti dell'assicurato e, pertanto, determinato in Euro 565.000,00;
- molte spese e compensi non risultano essere documentati e, pertanto, non devono essere indennizzati a norma della polizza "Tutela giudiziaria";
- l'IVA non può essere oggetto di indennizzo, in quanto detraibile e fiscalmente recuperabile.

Per quanto attiene alla prima censura, osserva la Corte che la evocata pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte non rileva nel caso di specie, dal momento che la Polizza fa espresso riferimento alle tariffe professionali "tempo per tempo vigenti".



Per quanto attiene al secondo rilievo, basti evidenziare che la condanna era stata richiesta nei confronti di tutte le parti convenute, in via fra loro solidale, e che occorre fare riferimento al valore della lite secondo quanto richiesto nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione. E', infatti, con riferimento a tale *petitum* che va stabilito il valore della causa e, diversamente da quanto accade nella liquidazione giudiziale che può tenere conto della misura finale della condanna, il Bassa ha diritto, ai sensi della Polizza, di vedersi riconosciuti i diritti e gli onorari esposti dal proprio difensore, computati sull'originario *petitum* di € 75.000.000.

Tutto ciò premesso, deve osservarsi che tutte le voci esposte risultano comprovate dalla documentazione versata in atti, essendovi assoluta corrispondenza fra le attività difensive descritte e gli atti depositati in giudizio.

Parimenti corretta risulta la quantificazione dei diritti, degli onorari e delle spese generali alla stregua dei tre decreti succedutisi nel tempo.

L'unica discrasia compare nella richiesta di liquidazione relativa alla attività istruttoria riferita al periodo 1.1.2012-3.4.2014 computata per € 5.400,00 e triplicata in ragione dell'assenza di uno scaglione superiore ad € 1.500,00 nel D.M. 140/2012.

Tuttavia, secondo i termini di polizza e non potendosi applicare il diverso principio invocato, che presuppone pur sempre una discrezionalità del giudicante, tale attività resta liquidabile nella misura di € 1.620,00, corrispondenti ai "minimi" previsti dal D.M. 140/2012.

L'esborso relativo alle fotocopie per € 1.713,00 deve reputarsi congruo in ragione della complessità della lite e della pluralità delle parti, detraendosi, per comodità di calcolo, da tale voce la franchigia di €270,00, prevista dal contratto di assicurazione.

In definitiva, la domanda del Berrario per quanto concerne le spese legali, può essere accolta nella misura di € 205.988,40, oltre CPA.

Per quanto riguarda le spese relative al CTP, in ottemperanza al contratto di assicurazione e facendo riferimento a quanto sopra esposto in merito al valore della causa, risulta corretta la somma esposta di Euro 37.440,00 (comprensiva di imponibile e contributo previdenziale).

Quanto all'IVA, che sostiene di non dover corrispondere, dal momento che essa è detraibile e, quindi, fiscalmente recuperabile, l'affermazione va condivisa. E infatti, nell'ambito dei contratti di assicurazione contro i danni (contratti nei quali rientra senza dubbio anche la polizza de qua), vige il fondamentale principio indennitario – considerato principio inderogabile di ordine pubblico e cristallizzato, oltre che in numerose pronunce giurisprudenziali, nell'art. 1905 c.c. – in pagina 33 di 35



funzione del quale l'assicurato può ottenere, al massimo, il ristoro dal danno subito, ma non può in alcun caso arricchirsi. Ora, dal momento che - come ha correttamente osservato la difesa di l'IVA è fiscalmente recuperabile, il pagamento dell'IVA da parte dell'assicuratore e la successiva detrazione della stessa da parte dell'assicurato comporterebbero un arricchimento di quest'ultimo ed una conseguente violazione del principio indennitario previsto dall'art. 1905 c.c.. Per lo stesso principio, ed in considerazione della previsione contrattuale secondo cui sono indennizzate "le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, dal totale dell'indennizzo qui riconosciuto in forza della polizza "Tutela giudiziaria", dovrà essere detratta la somma liquidata in favore del Hamma a titolo di spese processuali all'esito del giudizio di primo grado, giusta sentenza n. 786/2017, non resa oggetto di gravame pari ad € 70.000,00, ove percepita⁸ ed il pagamento posto a carico della dovrà essere effettuato contestualmente alla fatturazione di detti importi da parte dei professionisti (non essendo stata rinvenuta in atti alcuna prova dei pagamenti). Quanto, infine, alle spese di CTU, deve rilevarsi che esse sono già state disciplinate dai giudici di prime non ha dimostrato di aver corrisposto alcunché a tale titolo in virtù della solidarietà cure ed il B affermata in sentenza. Le spese del presente giudizio d'appello, nei rapporti tra H

S.p.A., secondo soccombenza, sono poste integralmente a carico di quest'ultima nella misura di cui al

P.O.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:

- 1) rigetta l'eccezione preliminare di Campani in relazione alla inammissibilità dell'appello proposto da I
- 2) rigetta il primo e il secondo motivo d'appello svolti da F

dispositivo.

⁸ "nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito" (Cass. civ. SS.UU., 22/05/2018. n. 12565) (massima in Giustizia civile massimario 2018).



- 3) accoglie parzialmente il terzo motivo d'appello di F N e, per l'effetto, riliquida le spese del primo grado in favore di C S.p.A. in complessivi € 27.804,00 oltre accessori di legge;
- 4) accoglie l'appello di F E e, per l'effetto, condanna a corrispondergli, a titolo di indennizzo, la somma di Euro 205.988,40, oltre CPA, a titolo di spese legali e di Euro 37.440,00 per spese di CTP, detraendosi da tali importi la somma di € 70.000,00 ove corrisposta in ottemperanza alla sentenza di primo grado e subordinando il pagamento alla contestuale emissione delle corrispondenti fatture da parte dei professionisti;
- 5) condanna F M al pagamento delle spese processuali di C S.p.A. liquidate, per il presente grado, in € 16.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
- 6) condanna la S.p.A. al pagamento delle spese processuali di P B liquidate per il presente grado in € 9.000,00 oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano il 20.03.2019.

Il Presidente estensore

Carla Romana Raineri

